

ESG, Green Finance, assicurazioni e previdenza complementare

ESG, Green Finance, insurance and pensions

SARA LANDINI*

ABSTRACT

Il saggio inquadra le strategie *green* per le compagnie di assicurazione a partire dall'orientamento *green* degli investimenti fino ai prodotti e le politiche *green* nel *risk assesment* sugli assicurati. Si considera inoltre come gli impatti delle politiche *green* sulla mitigazione/adattamento ai cambiamenti climatici e tutela dell'ambiente possono in generale favorire la riduzione fattori di rischio cui la compagnia può essere esposta. Il ruolo degli assicuratori nel raggiungimento di obiettivi di sostenibilità su scala globale si rivela anche sul fronte della *governance* ordinata a gestire i rischi in chiave sostenibile anche immettendo prodotti nel mercato in grado di consentire sostenibilità e resilienza.

The paper focuses on green strategies for insurance companies starting from the green orientation of investments up to green products and policies in the risk assessment of policyholders. It is also considered how the impact of green policies on mitigation / adaptation to climate change and environmental protection can generally favor the reduction of risk factors to which the company may be exposed. The impact of insurers on sustainability is also revealed on the governance front aimed at managing risks in a sustainable way and by placing products on the market that can allow sustainability and resilience.

Sommario: 1. Premessa. – 2. Assicurazioni e finanza sostenibile. Sostenibilità e rischio. – 3. Rischio climatico e sostenibilità assicurativa. Il caso del rischio in agricoltura. – 4. Previdenza complementare e finanza sostenibile.

1. Premessa

Anche nel settore assicurativo è attuale il movimento verso la finanza sostenibile, qui con una particolarità perché gli aspetti *green* possono impattare a vario titolo

* Ordinario di Diritto dell'economia presso l'Università degli Studi di Firenze.

sul rischio e sull'attività assicurativa. Al movimento *green* degli investimenti delle compagnie si accompagna quindi anche un movimento *green* per quanto riguarda i prodotti e le politiche di *risk assessment* sugli assicurati¹. Ancora investimenti delle imprese in progetti di mitigazione e adattamento dei cambiamenti climatici e tutela dell'ambiente andranno in generale a favorire iniziative volte a ridurre fattori di rischio cui la compagnia può essere esposta.

Come noto la finanza sostenibile si riferisce al processo di presa in considerazione delle questioni ambientali, sociali e di *governance* (ESG) quando si prendono decisioni di investimento nel settore finanziario, favorendo investimenti a lungo termine in attività e progetti economici sostenibili. Le considerazioni ambientali includono la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, nonché l'ambiente più in generale, ad esempio la conservazione della biodiversità, la prevenzione dell'inquinamento e l'economia circolare. Le considerazioni sociali si riferiscono a questioni di disuguaglianza, inclusività, relazioni di lavoro, investimenti nel capitale umano e nelle comunità, nonché questioni relative ai diritti umani. La *governance* delle istituzioni pubbliche e private – comprese le strutture di gestione, i rapporti con i dipendenti e la remunerazione dei dirigenti – assume un ruolo fondamentale nel garantire l'inclusione delle considerazioni sociali e ambientali nel processo decisionale.

Nel contesto politico dell'UE, la finanza sostenibile è intesa come finanziamento per implementare la crescita economica e riallocare degli investimenti in tale chiave al fine di ridurre le pressioni sull'ambiente e tenendo conto degli aspetti sociali e di *governance*. La finanza sostenibile comprende anche la trasparenza, quando si tratta di rischi legati a fattori ESG che possono avere un impatto sul sistema finanziario, e la mitigazione di tali rischi attraverso un'adeguata *governance* degli attori finanziari e aziendali².

¹ Uno dei contributi più mirati sul tema è BERTI DE MARINIS, *Patrimonio culturale e fattori ESG nel mercato assicurativo*, in *DIMAF*, 2020, p. 53 ss. L'Autore focalizza in particolare la sua attenzione sul parere Eiopa (autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni) “*on the integration of sustainability risks and factors in the delegated acts under Solvency II and IDD*”, ovvero le direttivi sui requisiti di solvibilità delle imprese e sulla distribuzione dei prodotti assicurativi, pubblicato in data 30 aprile 2019, che presenta l'obiettivo di orientare i capitali verso investimenti maggiormente “sostenibili”, individuare e gestire correttamente i rischi di sostenibilità e spingere gli operatori economici ad adottare condotte trasparenti ed una visione di lungo termine negli investimenti.

Quanto il concetto di “sostenibilità”, Eiopa sembra propendere per una definizione ampia che ricomprenda tanto i fattori ambientali quanto quelli sociali e di *governance*. Sul tema della *social responsibility* SCHOLTENS, *Corporate social responsibility in the international insurance industry. Sustainable Development*, 19(2), 2011, pp.143-156.

² RICHARDSON, *The Equator Principles: The Voluntary Approach to Environmentally Sustainable Finance*, in *European Energy and Environmental Law Review*, 14, Issue 11, 2005, pp. 280-290; SCOTTI CAMUZZI, *Finanza etica ed etica della finanza. La “responsabilità sociale dell'impresa” nel settore della finanza*, in *Jus*, 2005, p. 103 ss.; BELLI, *Finanza etica: una riflessione*, in *Dir. banca merc. fin.*, 2007, p. 3 ss.; BERETTA-PERRONE, *La dimensione etica della finanza*, in *Iustitia*, 2014, p. 237 ss. Con speci-

La finanza sostenibile gioca un ruolo chiave da svolgere nel realizzare gli obiettivi politici nell'ambito del *Green Deal* europeo, nonché gli impegni internazionali dell'UE in materia di obiettivi climatici e di sostenibilità. Lo fa orientando gli investimenti privati nella transizione verso un'economia climaticamente neutrale, resiliente al clima, efficiente sotto il profilo delle risorse ed equa, come complemento del denaro pubblico. La finanza sostenibile contribuirà a garantire che gli investimenti sostengano un'economia resiliente e una ripresa sostenibile dagli impatti della pandemia di Covid-19.

Il *Green Deal* europeo mira ad orientare la politica economica dell'Unione Europea in una chiave efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, garantendo che nel 2050:

- non siano più generate emissioni nette di gas a effetto serra;
- la crescita economica sia dissociata dall'uso delle risorse;
- nessuna persona e nessun luogo siano trascurati.

Cercando di ripercorrere il cammino della finanza sostenibile ricordiamo che nel 2015 sono stati conclusi importanti accordi internazionali con l'adozione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e degli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi sul clima, che, in particolare, prevede l'impegno ad allineare i flussi finanziari a un percorso verso uno sviluppo a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici.

L'11 dicembre 2019 la Commissione ha presentato il *Green Deal* europeo, contenente appunto una strategia di crescita che mira a fare dell'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050.

Nell'ambito del *Green Deal*, la Commissione ha presentato il 14 gennaio 2020 il piano di investimenti del *Green Deal* europeo, che mobilerà almeno 1 trilione di euro di investimenti sostenibili nel prossimo decennio. L'obiettivo è quello di creare l'ambiente giusto – o “quadro abilitante” – per facilitare e stimolare gli investimenti pubblici e privati necessari per la transizione verso un'economia climaticamente neutrale, verde, competitiva e inclusiva.

La Commissione ha presentato il 17 settembre 2020 il suo piano di obiettivi climatici per il 2030, con un obiettivo di riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030 rispetto al 1990. L'UE deve investire circa 350 miliardi di euro in più ogni

fico riferimento al comparto assicurativo, NEGRI, *Responsabilità sociale dell'impresa e finanza etica. Le scelte del legislatore e le implicazioni per il settore assicurativo*, in *Dir. econ. ass.*, 2007, p. 415 ss.; BERETTA-PERRONE, *La dimensione etica della finanza*, in *Iustitia*, 2014, p. 237 ss.; SANDBERG, *Toward a Theory of Sustainable Finance*, Belin, 2018. KHALED-NOBANE, *The Impact of Sustainability on Performance of Insurance Companies*, <http://www.sustainablefinance.ch>; VERTUCCI, *L'etica quale fonte della responsabilità sociale d'impresa*, in *Nuovo dir. soc.*, 2019, p. 683 ss.; MACCHIAVELLO, *Possono esistere “banche etiche”? La nuova definizione normativa di “operatori di finanza etica e sostenibile” tra interesse sociale, scopo di lucro e normativa bancaria post-crisi*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2019, p. 188 ss.

anno durante il decennio 2021-2030 rispetto a quanto ha fatto nel decennio precedente col fine di raggiungere i suddetti obiettivi climatici ed energetici per il 2030.

Dal 2018 la Commissione ha iniziato a sviluppare un'agenda politica globale sulla finanza sostenibile, comprendente il piano d'azione sul finanziamento della crescita sostenibile e lo sviluppo di una strategia rinnovata di finanza sostenibile nel quadro del *Green Deal* europeo e la nuova strategia per finanziare la transizione verso un'economia sostenibile. La Commissione sta inoltre coordinando gli sforzi internazionali attraverso la sua piattaforma internazionale sulla finanza sostenibile.

- riorientare gli investimenti verso tecnologie e imprese più sostenibili;
- finanziare la crescita in modo sostenibile nel lungo periodo;
- contribuire alla creazione di un'economia circolare a basse emissioni di carbonio, resiliente ai cambiamenti climatici.

Il 6 luglio 2021 la Commissione europea ha adottato un pacchetto ambizioso e completo di misure per contribuire a migliorare il flusso di denaro verso il finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile. Questa strategia comprende sei serie di azioni:

- Ampliare gli strumenti di finanza sostenibile esistenti per facilitare l'accesso ai finanziamenti di transizione.
- Migliorare l'inclusività delle piccole e medie imprese (PMI) e dei consumatori, fornendo loro gli strumenti e gli incentivi giusti per accedere ai finanziamenti di transizione.
- Migliorare la resilienza del sistema economico e finanziario ai rischi per la sostenibilità.
- Aumentare il contributo del settore finanziario alla sostenibilità.
- Garantire l'integrità del sistema finanziario dell'UE e monitorare la sua transizione ordinata verso la sostenibilità.
- Sviluppare iniziative e standard internazionali di finanza sostenibile e sostenere i paesi partner dell'UE.

La Commissione ha anche proposto un Regolamento su uno standard volontario europeo per le obbligazioni verdi (EUGBS). Questa proposta è volta a creare uno standard volontario di alta qualità a disposizione di tutti gli emittenti (privati e sovrani) per aiutare a finanziare investimenti sostenibili. I *green bond* sono già utilizzati per raccogliere finanziamenti in settori come la produzione e la distribuzione di energia, l'edilizia efficiente sotto il profilo delle risorse e le infrastrutture di trasporto a basse emissioni di carbonio.

Ricordiamo inoltre un testo normativo introdotto al fine di evitare che la sostenibilità possa mancare di concretezza e di valore precettivo³. Si tratta inoltre di evi-

³ La sostenibilità ha anche una dimensione prescrittiva, leggibile primariamente già negli artt. 3 e

tare operazioni di *greenwashing* che consentano di proporre come sostenibile prodotti che tali negli effetti non sono.

Il riferimento è al “Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2020 on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment, and amending Regulation (EU) 2019/2088 (Text with EEA relevance)”.

Nelle premesse del Regolamento si leggono gli obiettivi e la necessità di un intervento con un Regolamento “dati gli impegni assunti con l’accordo di Parigi e a livello di Unione, è probabile che sempre più Stati membri istituiscano sistemi di marchi o impongano altri requisiti che i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti dovranno soddisfare per poter promuovere prodotti finanziari o obbligazioni societarie come ecosostenibili. In tali casi, gli Stati membri farebbero ricorso ai propri sistemi di classificazione nazionali per determinare quali investimenti possono essere considerati sostenibili. Se tali sistemi di marchi o requisiti nazionali utilizzassero criteri diversi per determinare le attività economiche da considerarsi ecosostenibili, gli investitori sarebbero scoraggiati dall’investire fuori dai confini nazionali, a causa della difficoltà nel confrontare le diverse opportunità d’investimento. Inoltre, gli operatori economici desiderosi di attirare investimenti da altri paesi dell’Unione dovrebbero soddisfare criteri diversi nei diversi Stati membri affinché le loro attività possano essere considerate ecosostenibili. L’assenza di criteri uniformi aumenterebbe

21 del TUE, 11 del TFUE, 37 Carta UE che impongono obblighi agli Stati membri di permettere lo sviluppo del presente senza pregiudicare il futuro, norme che ispirano anche il nostro codice dell’ambiente d.lgs. n. 152/2006 (ca ora in poi c.a.). PENNASILICO, *Economia circolare e diritto: ripensare la “sostenibilità”*, in *Pers. merc.*, 2021, p. 714; PERLINGIERI, «Sostenibilità», *ordinamento giuridico e «retorica dei diritti»*. *A margine di un recente libro*, in *Foro nap.*, 2020, p. 101 ss.; Si veda anche VOIGT, *The principle of sustainable development. Integration and ecological integrity*, in ID. (ed.), *Rule of Law for Nature. New Dimensions and Ideas in Environmental Law*, Cambridge, 2013, p. 146 ss.; ALOGNA, *La circolazione del modello di sviluppo sostenibile. Prospettive di diritto comparato per un percorso multidirezionale*, in CERRINA FERONI *et al.* (a cura di), *Ambiente, energia, alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile*, 1, 1, in *Cesifin.it*, 2016, p. 145 ss.; FASANARO, *Sviluppo sostenibile e storia internazionale: riflessioni storiografiche, problemi metodologici e visioni politiche*, in MERLATI-VIGNATI (a cura di), *Una storia, tante storie. Studi di storia internazionale*, Milano, 2019, p. 255 ss.; ROSSI, *Dallo sviluppo sostenibile all’ambiente per lo sviluppo*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 1, 2020, p. 4 ss.; VETTORI, *Verso una società sostenibile*, in *Pers. merc.*, 2021, p. 463 ss.

Del resto giudizi di valore sull’attività economica dei privati orientati a renderla funzionale alla preservazione dell’ambiente già potevano desumersi dalla nostra Carta costituzionale e in particolare dagli artt. 2, 4, 9, 32, 41 Cost. nonché dal principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. da leggersi anche come utilizzo razionale delle risorse naturali. PENNASILICO, in *Manuale di diritto civile dell’ambiente*, Napoli, 2014, p. 13. Dello stesso autore si veda anche *Contratto e uso responsabile delle risorse naturali*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, p. 754; Si ricordano inoltre i contributi di LENER, *Ecologia, persona, solidarietà: un nuovo ruolo del diritto civile*, in LIPARI (a cura di), *Tecniche giuridiche e sviluppo della persona*, Roma-Bari, 1974, p. 333; PATTI, *La tutela civile dell’ambiente*, Padova, 1979; PERLINGIERI, *I diritti umani come base dello sviluppo sostenibile. Aspetti giuridici e sociologici*, in *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2005, p. 71 ss.

quindi i costi e disincentiverebbe significativamente gli operatori economici dall'accedere ai mercati dei capitali transfrontalieri ai fini di investimenti sostenibili. I criteri per stabilire se un'attività economica possa essere considerata ecosostenibile dovrebbero essere armonizzati a livello dell'Unione, allo scopo di rimuovere le barriere al funzionamento del mercato interno per quanto riguarda la raccolta dei fondi per i progetti di ecosostenibilità e impedire che emergano in futuro barriere per tali progetti”.

Un'attività può essere considerata sostenibile, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento. Al fine di stabilire il grado di ecosostenibilità di un investimento occorre considerare se: contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all'art. 9; non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all'art. 9; è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all'art. 18 del Regolamento; è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione.

Ai fini del presente Regolamento s'intendono per obiettivi ambientali:

- la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- l'adattamento ai cambiamenti climatici; l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine; la transizione verso un'economia circolare;
- la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi (art. 9).

Inoltre, in particolare, si considera che un'attività economica dà un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici “se contribuisce in modo sostanziale a stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera al livello che impedisce pericolose interferenze di origine antropica con il sistema climatico in linea con l'obiettivo di temperatura a lungo termine dell'accordo di Parigi evitando o riducendo le emissioni di gas a effetto serra o aumentando l'assorbimento dei gas a effetto serra, anche attraverso prodotti o processi innovativi” (art. 10). In senso analogo si considera un'attività economica volta in modo consistente all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine quella che contribuisce in modo sostanziale a conseguire il buono stato dei corpi idrici, compresi i corpi idrici superficiali e quelli sotterranei, o a prevenire il deterioramento di corpi idrici che sono già in buono stato, oppure dà un contributo sostanziale al conseguimento del buono stato ecologico delle acque marine o a prevenire il deterioramento di acque marine che sono già in buono stato ecologico (art. 11). Si considera che un'attività economica dà un contributo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare, compresi la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti (art. 13). Si considera che un'attività economica dà un contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se contribuisce in modo sostanziale alla protezione dell'ambiente dall'inquinamento (art. 14).

Le garanzie di salvaguardia sopra richiamate sono procedure attuate da un'impresa al fine di garantire che sia in linea con le linee guida OCSE destinate alle imprese

multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell'uomo (art. 18).

Nell'ambito del settore assicurativo, un importante ruolo stanno avendo anche le autorità di controllo.

Il 10 dicembre 2021 l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha avviato una consultazione sulle linee guida applicative per l'esecuzione della valutazione della materialità dei cambiamenti climatici e l'utilizzo degli scenari dei cambiamenti climatici nella valutazione del rischio e della solvibilità (ORSA).

Nel Piano Strategico 2021-2023 di IVASS (autorità italiana di vigilanza del mercato assicurativo) è indicato che lo sviluppo della finanza sostenibile nel mercato assicurativo italiano è un obiettivo chiave delle politiche di vigilanza, che include la propria attività regolamentare, il contributo alla cooperazione internazionale, l'orientamento macro-prudenziale e l'approccio di vigilanza finalizzato alla stabilità del settore assicurativo e alla tutela dei consumatori.

IVASS sta operando per rafforzare i propri strumenti di vigilanza per il monitoraggio dei cambiamenti climatici e dei rischi ambientali, nella ferma convinzione che il settore assicurativo italiano possa dare un contributo determinante alla transizione ecologica, all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla mitigazione dei relativi rischi, a livello nazionale e sovranazionale.

A partire dal 2022 verrà dedicata una speciale procedura di raccolta dati attraverso una piattaforma informativa sulla sostenibilità che consentirà all'IVASS di raccogliere informazioni dettagliate sullo stato di integrazione dei fattori di sostenibilità da parte degli assicuratori nei loro processi di governo societario e di gestione dei rischi, nonché sulla gestione e mitigazione dei rischi legati ai cambiamenti climatici e ambientali attraverso le attività di sottoscrizione, le politiche di investimento e le strategie di disinvestimento.

2. Assicurazioni e finanza sostenibile. Sostenibilità e rischio

Studi abbastanza recenti mettono in relazione investimenti in progetti di finanza sostenibile e stabilità finanziaria delle compagnie⁴.

Il concetto di sostenibilità sta cambiando nel settore assicurativo, così come nella più ampia comunità finanziaria ed economica. Gli assicuratori stanno valutando

⁴ KHALED-NOBANEE, *op. cit.*, p. 2.

come le questioni ambientali, sociali e di *governance* aziendale (ESG) influiscono sulle assicurazioni e sugli investimenti, nonché su come i portafogli assicurativi e di investimento influiscono sull'ambiente e sulla società. Data l'influenza che il cambiamento climatico ha avuto sui profitti del settore assicurativo, il settore assicurativo è particolarmente interessato alla sostenibilità.

Molte sono state le ricerche sul ruolo svolto dalla sostenibilità nello sviluppo economico. La maggior parte degli studi si concentra sul ruolo della responsabilità sociale d'impresa (CSR)⁵.

Una compagnia di assicurazioni può confrontarsi sia con i rischi (rischi di sostenibilità) che con le opportunità (opportunità di sostenibilità). I modelli di business degli assicuratori dovrebbero mostrare un'ottima relazione con le pratiche CSR ed ESG, sia sul lato delle passività che su quello delle attività. Da un lato, gli assicuratori distribuiscono le risorse guadagnate dai premi ai clienti che subiscono perdite di reddito o di ricchezza (dimensione sociale) mentre *collazionano* e condividono i rischi. Il loro ciclo operativo e la sua durata, invece, consente loro di finanziare un ingente volume di *asset* sia nel settore reale che finanziario. Dal lato degli *asset*, la sostenibilità dovrebbe quindi includere sia le componenti ambientali che quelle sociali. Infine i processi decisionali degli assicuratori sono attentamente controllati dai mercati e dalle autorità di regolamentazione con riguardo alla *governance*. Le autorità, infatti, impongono di valutare i rischi cui è esposta una compagnia generalmente intesi e non solo quelli assicurati. Tra questi vi sono anche rischi di sostenibilità quali rischi di cambiamento climatico, rischi ambientali e anche rischi sociali⁶. In Europa la direttiva 138/2008 nota come Solvency 2 vede tre pilastri centrali: risorse finanziarie adeguate (pilastro 1); un adeguato sistema di *governance* (compresa la gestione dei rischi) e un'efficace supervisione degli assicuratori (pilastro 2); informativa al pubblico e rendicontazione normativa (pilastro 3)⁷.

Quanto ai fattori ESG, alcuni studi hanno evidenziato una correlazione tra investimenti sostenibili e profitti delle compagnie. Uno studio ha valutato l'influenza dell'informativa ESG sulla redditività aziendale rispetto alle compagnie assicurative. Lo studio considera il collegamento tra informativa ESG e redditività dell'attività di impresa che è indicata dal ritorno sulle attività (ROA). Il modello statistico esamina la relazione tra ROA e le tre diverse dimensioni del punteggio ESG utilizzando 17.358 osservazioni. Esistono chiare distinzioni tra imprese industriali e intermediari finanziari. Rispetto agli assicuratori, lo studio rivela che l'ESG ha una

⁵ SCHOLTENS, *op. loc. cit.*

⁶ OUTREVILLE, *The Relationship between Insurance and Economic Development: 85 Empirical Papers for a Review of the Literature*, in *Risk Management and Insurance Review*, 16(1), 2013, pp. 71-122.

⁷ CANDIAN, *Il diritto delle assicurazioni, la misurazione dei rischi dell'impresa assicurativa ed il bagaglio del giurista: l'esempio di Solvency II*, in MATTEI-CANDIAN-POZZO-MARCHETTI-MONTI (a cura di), *Un giurista di Successo – Studi in onore di Antonio Gambaro*, Milano, 2017.

relazione positiva con la redditività e che la consapevolezza ambientale nelle compagnie assicurative è sostanzialmente associata alla redditività⁸.

Gli assicuratori possono rappresentare non solo investitori istituzionali di lungo periodo orientati e orientabili in investimenti di finanza sostenibile.

L'impatto degli assicuratori sulla sostenibilità si rivela anche sul fronte della *governance* ordinata a gestire i rischi in chiave sostenibile e immettendo prodotti nel mercato in grado di consentire sostenibilità e resilienza.

Un esempio di questo ultimo aspetto lo troviamo con riferimento alla sostenibilità dei rischi climatici in agricoltura.

3. Rischio climatico e sostenibilità assicurativa. Il caso del rischio in agricoltura

È noto che l'innalzamento delle temperature globali è correlato anche a un aumento di frequenza di fenomeni estremi.

Il 2020 in particolare è stato caratterizzato da elevato un numero di incendi, che hanno colpito in particolare l'Australia e gli USA, nonché da fenomeni alluvionali e inondazioni, che hanno interessato diverse zone dell'Asia e dell'Africa.

Una grave siccità ha colpito invece il Sud America, in particolare nelle aree tra Brasile, Paraguay e Argentina.

Quanto alla situazione italiana, dall'analisi del CNR-ISAC è emerso nel 2020 un aumento della temperatura di + 1,04°C rispetto al trentennio di riferimento 1981-2010. Si tratta, ad oggi, del secondo anno più caldo per il nostro Paese dal 1800, preceduto solo dal 2018 (l'annualità più calda in assoluto con un valore di + 1,17°C). Da un'analisi di più lungo periodo emerge come dal 1980 a oggi la temperatura in Italia sia aumentata di circa 0,46°C per decennio, evidenziando un trend in costante ascesa. Numerose tempeste tropicali sono state rilevate 30 di cui 13 categorizzate come uragani.

La difesa attiva, così come la difesa passiva rappresentano un'opportunità per il settore agricolo di prevenire i rischi in agricoltura legati al maltempo:

- rientrano nella difesa cosiddetta passiva, le polizze assicurative con cui un'impresa si tutela ricevendo un risarcimento in caso di danni;
- la difesa attiva, invece, riguarda tutti quei sistemi che un'impresa può mettere in campo per proteggere fisicamente le coltivazioni e limitare gli effetti disastrosi che eventi come gelo, grandine, brina potrebbero avere sulla resa qualitativa e quantitativa del raccolto.

⁸BINT-TARIQ-MAH-NOOR-NOBANE, *Business Ethics and Finance: A Mini-Review* (February 15, 2020). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3538699> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3538699>.

L'Italia è stata uno dei primi Paesi europei ad aver affrontato, in modo sistematico, la gestione dei rischi in agricoltura con l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale (di seguito FSN) avvenuto con legge 25 maggio 1970, n. 364 uno strumento che ha istituzionalizzato il principio della solidarietà per le imprese che subiscono danni causati da variabili al di fuori del proprio controllo.

Gli interventi che possono essere attivati a carico del FSN sono essenzialmente di due tipi: misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi e interventi compensativi, esclusivamente nel caso di rischi non assicurabili.

Inoltre, è previsto che annualmente venga adottato, dopo la valutazione di proposte discusse da una specifica Commissione tecnica, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Piano assicurativo agricolo nazionale PAAN (ora si parla di Piano di gestione del rischio agricolo PGRA), un provvedimento che individua le tipologie di polizza, le aree territoriali, i prodotti e tutte le altre variabili di interesse ai fini della concessione e quantificazione del contributo pubblico sui premi.

Sebbene la normativa nazionale contenga meccanismi di promozione della copertura, ancora la diffusione delle polizze non è alta.

Ricordiamo che il d.lgs. n. 102/2004 esclude, per tutte le produzioni ed eventi inclusi nel Piano assicurativo nazionale, la possibilità di attivare interventi compensativi di indennizzo, ovvero le indennità concesse (*ex post*) per un evento avverso⁹.

⁹ A livello internazionale sono state sollevate varie perplessità rispetto all'intervento statale nel pagamento dei premi auspicando. V. in particolare TANGERMANN, *Risk Management in Agriculture and the future of the EU's Common Agricultural Policy*, in *ICTSD*, 34, 2011, p. 13 ss.

Si osserva come gli Stati potrebbero intervenire implementando le dinamiche di gestione del rischio da parte degli agricoltori attraverso un miglioramento delle informazioni, supportare il *networking* tra imprese agricole, diffondere l'uso di strumenti di riduzione delle probabilità del rischio (utilizzo di tecniche di produzione appropriate in funzione preventiva. Ad esempio contro la siccità piantare ortaggi più resistenti alla siccità), di mitigazione del rischio (strumenti tecnici attraverso la diversificazione delle colture ad esempio e l'impiego di strumenti finanziari che possono essere impiegati soprattutto per le fluttuazioni del prezzo. Si vanno diffondendo anche i derivati legati ad indici climatici). Con riferimento all'accesso agli strumenti finanziari si veda in particolare SARRIS, *Hedging Cereal Import Price Risks and Institutions to Assure Import Supplies*, in *FAO Commodity Market Review 2009-2010*, pp. 140-179; TURVEY, *Weather Derivatives for Specific Event Risks in Agriculture*, *Review of Agricultural Economics*, 23, 2001, pp. 333-351.

Si osserva ancora come l'intervento statale nel senso di agevolare le coperture assicurative non risolve due grossi problemi della copertura assicurativa del rischio agricolo ovvero: la forte asimmetria informativa a netto vantaggio degli agricoltori con correlati problemi di moral hazard e di selezione avversa del rischio. Questo porta ad un innalzamento dei premi e ad una ridotta diffusione di tali polizze nonostante l'intervento statale.

“Rather than subsidizing insurance premiums, it is probably more effective to let private insurance companies deal with these issues on their own account. Insurers have developed approaches to dealing with the typical information asymmetries, such as retention (the insured retains part of the damage) and bonus/malus regimes. Moreover, in some countries there are long-term databases on risk, coverage, in-

Il ricorso a strumenti assicurativi, pertanto, dovrebbe risultare una misura indispensabile per l'imprenditore agricolo che intenda preventivamente garantirsi contro compromissioni del reddito aziendale a causa di eventi avversi.

Esistono poi enti di supporto alle imprese di assicurazione che dovrebbero facilitare l'attività assicurativa.

ISMEA realizza servizi assicurativi attraverso la gestione di un Fondo di Riassicurazione e la Banca Dati sui Rischi Agricoli, allo scopo di favorire la diffusione di nuovi strumenti in agricoltura e di ridurre i rischi inerenti alle attività produttive e di mercato. Il Fondo di riassicurazione provvede alla compensazione dei rischi agricoli coperti da polizze assicurative agevolate consentendo la diffusione di polizze innovative in agricoltura. Lo stesso ente coordina e gestisce l'attività del Consorzio ita-

demnities etc. that help in reducing information asymmetries (OECD, 2011a, p. 22). Governments can assist in the creation of, and access to, such databases and thereby improve the functioning of the private insurance market”.

“Another argument often invoked in favour of subsidization of agricultural insurance schemes is the systemic nature of many risks in agriculture. In particular, where bad weather has depressed yields, most farmers in the country or region concerned suffer from that same damage simultaneously, which makes it difficult for insurance companies to diversify their risk and exposes them to potentially large indemnity payments that may be beyond their capacity to shoulder. However, there is the possibility of reinsurance, and it can well be argued that yield liabilities, while potentially large in themselves, are small relative to the global reinsurance market (Glauber, 2007). Hence, the systemic nature of many risks in agriculture is, also, not a defensible reason for subsidizing agricultural insurance schemes. As a matter of fact, the systemic nature of weather-related risk in agriculture can actually be exploited in a constructive way to reduce transaction costs, by developing index insurance that covers a relevant risk factor, for example the amount of rainfall (OECD, 2011a, p. 20). Governments can contribute to the development of such innovative forms of insurance through investment in weather stations and research on appropriate indexes”: così TANGERMANN, *Risk Management in Agriculture and the future of the EU's Common Agricultural Policy*, in *ICTSD*, 34, 2011, p. 14.

Sul punto si veda ancora CAFIERO-CAPITANIO-CIOFFI-COPPOLA, *Risk and Crisis Management in the Reformed European Agricultural Policy*, in *Canadian Journal of Agricultural Economics*, vol. 55, 2007, pp. 419-441; COBLE-MILLER-ZUNIGA-HEIFNER, *The joint effect of government crop insurance and loan programmes on the demand for futures hedging*, in *European Review of Agricultural Economics*, 31, 2004, pp. 309-330; GARRIDO-BIELZA-SUMPSI, *The impact of crop insurance subsidies on land allocation and production in Spain*, in *OECD Papers*, 5(11), 2003; GARRIDO-BIELZA, *Evaluating Risk Management Instruments: Policy Lessons and Prospects for the Future*, in MEUWISSEN-VAN ASSELDONK-HUIRDE (eds.), *Income Stabilization in European Agriculture*, Wageningen, 2008; GLAUBER, *Crop Insurance Reconsidered*, in *American Journal of Agricultural Economics*, vol. 86, 2004, pp. 1179-1195; ID., *Double Indemnity: Crop Insurance and the Failure of US Agricultural Disaster Policy*, in *AEI Agricultural Policy Series: The 2007 Farm Bill and Beyond*, Washington DC, www.aei.org/farmbill; GOODWIN-VANDEVEER-DEAL, *An Empirical Analysis of Acreage Effects of Participation in the Federal Crop Insurance Program*, in *American Journal of Agricultural Economics*, vol. 86, 2004, pp. 1058-1077; HEADEY, *Rethinking the Global Food Crisis: The Role of Trade Shocks*, in *Food Policy*, vol. 36, 2011, pp. 136-146; TANGERMANN, *Risk Management in Agriculture and the Future of the EU's Common Agricultural Policy High Level Group on Milk*, in *Report of the High Level Group on Milk*, final version 15 June 2010; YOUNG-VANDEVEER-SCHNEPF, *Production and Price Impacts of U.S. Crop Insurance Programs*, in *American Journal of Agricultural Economics*, vol. 83, 2001, pp. 1196-1203.

liano di co-rassicurazione contro le calamità naturali in agricoltura costituito allo scopo di promuovere l'introduzione nel mercato agricolo di assicurazioni innovative attraverso la ripartizione dei rischi tra gli Enti consorziati (assicuratori e riassicuratori).

Risultano comunque ancora oggi alcune criticità nel settore legate all'appetibilità per il mercato dei prodotti.

Un elemento comune che caratterizza tutte le tipologie di polizze agevolate (indipendentemente dalle garanzie e/o combinazioni scelte) è la presenza di una soglia pari al 20%. Questo significa che l'assicurato matura il diritto all'indennizzo esclusivamente quando il danno quanti-qualitativo risarcibile per l'intera produzione aziendale del medesimo prodotto nello stesso comune è superiore al 20%. Questo aspetto, nella pratica è superato attraverso l'adesione ad un contratto di assicurazione integrativo, il cui costo è integralmente a carico dell'impresa, ma consente il risarcimento anche dei danni sotto soglia.

In Italia, nel 2017, sono state introdotte per la prima volta nel sistema assicurativo agricolo nazionale due nuove tipologie di polizze sperimentali agevolate: le polizze ricavo e le polizze *index based*¹⁰.

- le polizze ricavo sono contratti assicurativi che coprono la perdita di ricavo della produzione assicurata, perdita determinata come combinazione della riduzione di resa per avversità atmosferiche, e/o della riduzione del prezzo di mercato;

- le polizze indicizzate o parametriche, sono contratti assicurativi che coprono la perdita di produzione assicurata per danno di quantità e qualità a seguito di un andamento climatico avverso, identificato tramite lo scostamento positivo o negativo rispetto a un indice biologico (es. perdita di biomassa) e/o meteorologico (es. piovosità e/o temperatura cumulate nell'intero ciclo di coltivazione o in parte di esso).

Dal 2019 il Piano di Gestione dei Rischi ha sostituito il vecchio Piano assicurativo agricolo nazionale (PAAN) in una logica di maggiore interazione tra i differenti piani di intervento nella gestione del rischio in agricoltura polizze, fondi mutualistici, IST.

Il piano di gestione dei rischi in agricoltura approvato il 29 dicembre 2020 per l'anno 2021 ha come obiettivo quello di ampliare progressivamente la disponibilità di strumenti di gestione del rischio che possono operare in maniera complementare e sinergica: si passa da quelli assicurativi tradizionali alle polizze innovative, dai fondi di mutualizzazione, fino ad arrivare agli strumenti settoriali per la stabilizzazione dei redditi. Vi sono poi gli interventi compensativi *ex post*, strumento anche quest'anno utilizzato in larga misura.

Tra le novità del Piano 2021 l'aggiornamento delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie assicurabili o assoggettabili a copertura mutualistica con l'introduzione,

¹⁰ V. *supra*.

della maculatura bruna e della carpocapsa del melo e del pero, della mosca dell'olivo, della mosca del ciliegio, della tignola orientale del pesco, della ricamatrice del melo.

Inoltre, il Piano integra le colture e le tipologie colturali assicurabili o assoggettabili a copertura mutualistica con l'aggiunta di uva da vino DOP e IGP sotto impianto antibrina.

Semplificazione è la parola d'ordine, con l'introduzione dello *Standard value* per le polizze vegetali applicabili a tutte le colture.

Il principale fattore di criticità nella diffusione delle polizze di copertura del rischio agricolo può essere individuato nel costo dei premi che è però a sua volta legato alla ridotta diffusione delle polizze.

Si assiste ad un circolo vizioso: il costo dei premi riduce l'appetibilità dei prodotti e la loro diffusione, ma quest'ultima a sua volta incide negativamente sul costo dei premi.

Il fatto che residuino ancora molte aree del settore agricolo non coperte da polizza impedisce di ridurre il rapporto rischio/premio attraverso l'attività di *risk pooling*. Non solo, ma risulta difficile per i consorzi agrari, che solitamente stipulano polizze collettive cui possono aderire i vari agricoltori, avere un potere nelle trattative con le imprese di assicurazione al fine di abbassare i premi.

Occorre allora pensare a prodotti che possano attrarre anche quegli agricoltori che vedono un rischio ridotto ad esempio perché svolgono altre attività oltre a quella agricola oppure perché il tipo di coltura da loro esercitata difficilmente arriverà a percentuali di danno tali da far scattare le coperture agevolate.

Questo target di agricoltori potrebbe essere interessato a coperture che uniscono la compensazione del danno all'assistenza in caso di eventi dannosi¹¹ e che siano necessariamente collegate alle coperture agevolate in modo da *fare da traino* a queste ultime.

Un ulteriore strumento di contenimento dei premi potrebbe trovarsi nell'adozione di strumenti di gestione del rischio da parte degli agricoltori e nella rilevanza degli stessi nelle condizioni di assicurabilità di cui alla polizza. Al riguardo si pensi ad esempio alla previsione tra le condizioni di copertura del fatto che l'agricoltore assicurato abbia adottato una differenziazione delle colture o particolari strumenti per ridurre la loro vulnerabilità, in tal modo venendo a coniugare strumenti di difesa attiva e di difesa passiva.

¹¹ Si tratta di una figura disciplinata dal codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005) all'art. 175 intitolato "*Assicurazione di assistenza*": "L'assicurazione di assistenza è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione, verso il pagamento di un premio, si impegna a fornire all'assicurato una prestazione di immediato aiuto entro i limiti convenuti nel contratto, nel caso in cui l'assicurato stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento fortuito". V. FARSA-CI, *L'assicurazione di tutela legale e di assistenza*, Milano, 2008 e AA.VV. *Prestazioni di facere e contratto di assicurazione (Fattispecie e discipline)*, a cura di Corrias e Racugno, Milano, 2013.

In questi termini gli assicuratori possono intervenire sui fattori di sostenibili non solo in funzione di copertura ma anche di mitigazione del rischio.

4. Previdenza complementare e finanza sostenibile

Anche i Fondi Pensione sono stati influenzati dalla cultura della responsabilità sociale di impresa di cui l'adozione di codici etici rappresenta uno strumento e trovano riconoscimento nella normativa di settore¹².

Secondo quanto disposto dall'art. 16, d.lgs. n. 252/2005 a carico del lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare, è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall'art. 9-bis, d.l. 29 marzo 1991, n. 103 conv. con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.

La norma dispone che per le contribuzioni e le somme versate o accantonate, anche con il sistema della mancata trattenuta da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari, è dovuto un contributo di solidarietà ad esclusivo carico dei datori di lavoro nella misura del dieci per cento in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori.

Altre sono le misure che possono essere adottate al fine di improntare la gestione delle risorse anche in chiave etica. Tra questi ricordiamo che l'ente promotore potrà deliberare di far effettuare da un soggetto terzo specializzato un'analisi sociale ed ambientale di portafoglio per valutare il livello di responsabilità sociale delle risorse finanziarie investite.

La metodologia adottata in genere si ispira a norme e convenzioni universalmente riconosciute, emanate da organismi internazionali in materia di diritti umani, diritti dei lavoratori e tutela ambientale.

Come detto una finanza etica potrà essere improntata alla selezione non solo di impatto ambientale ma anche sociale dei titoli in portafoglio. Si pensi ad interventi al sostegno alle microimprese, ad esempio, destinando una percentuale delle spese

¹² BELLIERI DEI BELLIERA-BUONANNO-SERLUCA, *I fondi pensione. Aspetti organizzativi, finanziari ed attuariali*, Napoli, 2017; TARALLO (a cura di), *La gestione integrata dei rischi puri e speculativi*, Milano, 2000; D'ORAZIO, *Codici etici, cultura e responsabilità d'impresa*, in *Politeia*, 2003; ALPA, *Responsabilità sociale dell'impresa, enti non profit, etica degli affari*, in *Economia e diritto del terziario*, 2011, I; ANGELICI, *Responsabilità sociale dell'impresa, codici etici e autodisciplina*, in *Giur. comm.*, 2011, I.

annuali al fondo di garanzia per le PMI, alla adozione di codici di condotta che indirizzino la società a pratiche responsabili.

Dato che si tratta di indicazioni che possono attrarre gli aderenti incidendo sulle loro scelte nell'adesione occorrerà che tali valutazioni siano effettuate secondo criteri adottati da organismi certificati e che siano rese note al pubblico in forme adeguate e trasparenti al fine di evitare che possano rappresentare forme di pratiche commerciali scorrette ai sensi degli artt. 18 ss. d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (il c.d. "Codice del consumo"). Si pongono qui anche problemi di cosiddetto *green washing* ovvero Strategia di comunicazione o di marketing perseguita da aziende, istituzioni, enti che presentano come ecosostenibili le proprie attività, cercando di occultarne l'impatto ambientale negativo¹³.

Con Deliberazione del 29 luglio 2020 Covip ha emanato direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, dal d.lgs. 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341.

Qui Covip evidenzia (punto 19) come "i fattori ambientali, sociali e di governo societario (cosiddetti "fattori ESG") rappresentano declinazione dei principi di investimento responsabile ampiamente promossi in ambito internazionale e si configurano come particolarmente significativi per la politica di investimento e i sistemi di gestione del rischio delle forme pensionistiche complementari, anche considerando la loro valenza di investitori istituzionali". La Commissione indica le disposizioni del decreto n. 252/2005 che, a seguito della attuazione delle previsioni della direttiva IORP II, fanno riferimento ai fattori ESG con riguardo al sistema di governo, alla politica di investimento, alla gestione dei rischi e alla valutazione interna del rischio, nonché circa i profili di trasparenza rispetto ai potenziali aderenti. La normativa intende incoraggiare i fondi pensione ad adottare un approccio strategico e di lungo periodo per l'integrazione dei fattori ESG, in particolare, nella gestione dei rischi e nelle strategie di investimento. I fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica devono, pertanto, disporre di un sistema di governo idoneo ad assicurare la sana e prudente gestione dei rischi che gravano sul fondo pensione, inclusi i rischi ESG. Ai sensi degli artt. 5-ter, comma 4, lett. g) e art. 5-novies, comma 2, lett. h) il sistema di gestione dei rischi e la valutazione interna dei rischi devono, quindi, prendere in considerazione anche i rischi connessi ai fattori ESG ai quali il fondo è o potrebbe essere esposto, nonché le relative interdipendenze

¹³ NYILASY-GANGADHARBATLA-PALADINO, *Perceived Greenwashing: The Interactive Effects of Green Advertising and Corporate Environmental Performance on Consumer Reactions*, in *Journal of Business Ethics*, 125(4), 1° dicembre 2014, pp. 693-707; LYON-WREN MONTGOMERY, *The Means and End of Greenwash*, in *Organization & Environment*, 28(2), 1° giugno 2015, pp. 223-249; SZABO-WEBSTER, *Perceived Greenwashing: The Effects of Green Marketing on Environmental and Product Perceptions*, in *Journal of Business Ethics*, 171(4), 1° luglio 2021, pp. 719-739.

con altri rischi. Quanto agli investimenti, nel documento sulla politica di investimento andranno illustrate le modalità con cui la politica di investimento tiene conto dei fattori ESG (artt. 6, comma 5-*quater* e 4-*bis*, comma 2). È poi previsto che i fondi pensione possano prendere in considerazione anche il potenziale impatto a lungo termine delle loro decisioni di investimento sui fattori ESG (art. 6, comma 14). Ai sensi dell'art. 17-*bis*, comma 5, i bilanci e i rendiconti devono dar conto se e in quale misura si siano presi in considerazione fattori ESG nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio. Infine, tutte le forme pensionistiche complementari sono tenute a dare informazioni ai potenziali aderenti sul se e sul come sono tenuti in conto i fattori ESG, inclusi quelli climatici, nella strategia di investimento, ai sensi dell'art. 13-*ter*, comma 1, lett. c). Analoga informativa andrà fornita nelle comunicazioni periodiche agli aderenti, ai sensi dell'art. 13-*quater*, comma 2, lett. h). In merito a quest'ultimo aspetto indicazioni puntuali sono dettate con le istruzioni COVIP in materia di trasparenza Deliberazione del 22 dicembre 2020, come modificata dalla deliberazione del 25 febbraio 2021. In tema di fattori ESG, assumono inoltre specifico rilievo, anche per i fondi pensione, le previsioni contenute nel Reg. (UE) 2019/2088, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e nel Reg. (UE) 2020/852, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili. I fondi interessati sono chiamati ad adeguarsi ai molteplici adempimenti informativi previsti dai predetti Regolamenti, secondo le modalità e tempistiche dagli stessi individuate.

Anche l'ambito dei fondi pensione, tipici investitori di lungo periodo nella logica introdotta dalla direttiva 2016/2341 nota con l'acronimo IORP II (*Institution for Occupational Retirement Provision*)¹⁴, sono anche normativamente orientati nei loro investimenti alla finanza sostenibile con una particolare attenzione agli interessi degli aderenti e secondo una visione di lungo periodo. In base al Considerando 8 della direttiva “gli EPAP svolgono un ruolo importante nel finanziamento a lungo termine dell'economia dell'Unione e nell'erogazione di prestazioni pensionistiche sicure”.

¹⁴ Il d.lgs. n. 28/2007 ha recepito la direttiva CE 2003/41 (direttiva IORP) novellando l'art. 6, d.lgs. n. 252/2005. Le disposizioni prudenziali previste dalla direttiva sono tese sia a garantire un elevato livello di sicurezza per i futuri pensionati, attraverso la prescrizione di norme prudenziali rigorose, sia a permettere una gestione efficiente degli schemi pensionistici aziendali e professionali.

Il d.lgs. n. 147/2018A ha recepito la direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, nota come IORP II, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP). In base al Considerando 8 della direttiva “gli EPAP svolgono un ruolo importante nel finanziamento a lungo termine dell'economia dell'Unione e nell'erogazione di prestazioni pensionistiche sicure”.